

SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE
IL RESPONSABILE

LUCA BARBIERI

Alle Associazioni di categoria delle
farmacie convenzionate

TIPO ANNO NUMERO

Agli Ordini provinciali dei farmacisti

REG. CFR FILESEGNATURA.XML

della regione Emilia-Romagna

DEL CFR FILESEGNATURA.XML

Loro indirizzi PEC

OGGETTO: procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate prevista dall'art. 2, comma 2 bis, della L. 475/1968.

La Giunta regionale, con propria delibera n. 1693 del 14/10/2019, trasmessa in allegato, ha individuato criteri e modalità per il trasferimento in ambito regionale di farmacisti titolari di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, previsto dall'art. 2 comma 2 bis della Legge 475/1968.

La procedura di trasferimento, dettagliatamente disciplinata nell'Allegato A della DGR n. 1693/2019, si attua negli anni dispari, al termine del procedimento di revisione biennale delle piante organiche delle farmacie, qualora risultino disponibili per il privato esercizio sedi farmaceutiche che non siano da assegnare mediante il concorso straordinario regionale.

Come disposto dalla citata delibera, la prima procedura per il trasferimento di farmacie sarà avviata entro il 2019 mediante comunicazione contenente avviso e modulo di domanda inviata alle Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate, agli Ordini professionali dei farmacisti, ai Comuni interessati e alle Aziende USL del territorio regionale.

L'avviso e il modulo di domanda di trasferimento saranno pubblicati sul portale della Regione ER_Salute all'indirizzo: <http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/trasferimento-farmacie-soprannumerarie>

Si invitano le Associazioni di categoria e gli Ordini professionali in indirizzo a informare tempestivamente i propri iscritti in merito alla procedura.

Per ogni informazione relativa alla presente comunicazione è possibile contattare Francesca Arfelli – Tel. 0543 454674 o Laura Catellani – Tel 0535 51216 (051 5277295 il giovedì) - mail: concorsofarmacie@regione.emilia-romagna.it

Distinti saluti

Luca Barbieri
(F.to digitalmente)

Allegati: - DGR n. 1693 del 14/10/2019

Viale Aldo Moro 21 tel 051.527.7319 – 7320 - 7291
40127 Bologna

assistentaterritoriale@regione.emilia-romagna.it
assistentaterritoriale@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

		INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/	/	Classif. 5049	600	90	80			Fasc. 2019	1	

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1693 del 14/10/2019

Seduta Num. 37

Questo lunedì 14 **del mese di** ottobre
dell' anno 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Caselli Simona	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Petitti Emma	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2019/1771 del 10/10/2019

Struttura proponente: SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Oggetto: CRITERI E MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO IN AMBITO REGIONALE DI FARMACIE NON SUSSIDIATE, SOPRANNUMERARIE PER DECREMENTO DELLA POPOLAZIONE, UBICATE IN COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 6.600 ABITANTI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 2-BIS, DELLA L. N. 475/1968.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Luca Barbieri

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- l'art. 380, comma 2, del Regio Decreto n. 1265/1934 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie";
- la L. 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e in particolare:
 - l'art. 1, commi 2 e 3, ai sensi del quale il numero delle autorizzazioni ad aprire una farmacia è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti e la popolazione eccedente rispetto a tale parametro consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso;
 - l'art. 2, comma 2-bis, ai sensi del quale «Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro;
- l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 come novellato dalla L. n. 135/2012 di conversione del DL n. 95/2012 e dalla L. n. 19/2017 di conversione del DL n.244/2016;
- l'art. 1 comma 1 della L.R. 29 giugno 1998, n. 18;
- la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 "Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni specialistiche ambulatoriali", così come modificata dalla L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 e dalla L.R. 1 agosto 2017, n. 18 e, in particolare:

- **l'art. 4**, che detta disposizioni per il procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni;
- **l'art. 6**, che disciplina lo svolgimento del concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio;

Rilevato che la normativa nazionale e regionale sopra richiamata disciplina un complesso sistema volto ad assicurare il soddisfacimento del bisogno di assistenza farmaceutica territoriale mediante l'attivazione di una rete capillare di esercizi farmaceutici aperti sull'intero territorio regionale, attraverso i seguenti procedimenti, strettamente concatenati:

- a) la revisione biennale delle piante organiche delle farmacie dei comuni, da adottare entro il 31 dicembre degli anni pari, che evidenzia, tra l'altro, le sedi farmaceutiche prive di farmacie aperte (vacanti e di nuova istituzione), disponibili per il privato esercizio in quanto non sussiste per le stesse il diritto di prelazione, di cui all'art. 10 della L. 475/1968, da parte dei rispettivi Comuni, ovvero, pur sussistendo tale diritto, i Comuni non lo hanno esercitato;
- b) la procedura di trasferimento di farmacie di cui all'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968, nominata, nel seguito del presente provvedimento, per brevità, "Procedura di trasferimento", che consente ai farmacisti titolari di farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione, non sussidiate, ubicate in comuni con meno di 6.600 abitanti, di trasferirsi nelle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio di cui alla lettera a);
- c) la procedura, quadriennale, di concorso ordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio di cui all'art. 6 della L.R. n. 2/2016, da avviare successivamente al perfezionamento della "Procedura di trasferimento", nominata, nel seguito del presente provvedimento, per brevità, "Concorso ordinario";

Considerato pertanto che ai fini dell'ordinato e consequenziale svolgimento dei procedimenti sopra esposto occorre adottare le disposizioni necessarie per poter espletare la Procedura di Trasferimento, preservando la coerenza del complesso sistema sopra descritto;

Evidenziato che:

- l'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968 consente il trasferimento al "farmacista titolare", escludendo dalla Procedura di trasferimento le farmacie pubbliche e le farmacie aventi per titolare una società;
- in applicazione dell'art. 1 comma 1 della L.R. 29 giugno 1998, n. 18 che prevede che non si applichino le tasse sulle concessioni regionali per l'apertura e l'esercizio di farmacie,

non è dovuto il pagamento della tassa di concessione per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale n. 8730 del 20/05/2019 che ha individuato, per l'anno 2019, i Comuni della Regione Emilia-Romagna con popolazione inferiore a 6.600 abitanti aventi farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione;

Preso atto che dalla sopra richiamata determinazione si deduce, per il 2019, l'esiguità del numero dei soggetti potenzialmente interessati al trasferimento, circoscritto ai farmacisti titolari di farmacia non sussidiata ubicata in uno dei comuni individuati;

Considerato che è ragionevole presumere che la numerosità dei soggetti potenzialmente interessati al trasferimento resterà simile anche negli anni successivi;

Considerato necessario prevedere criteri e modalità procedurali:

- proporzionati a tale esiguità, in coerenza ai principi di ragionevolezza, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e a beneficio di tutti i soggetti interessati;
- omogenei a quelli che regolano la procedura di Concorso ordinario, in modo da preservare la coerenza del complesso sistema sopra descritto;

Ritenuto, in particolare:

- di adottare criteri che agevolino il trasferimento dei farmacisti aventi maggiore anzianità nella titolarità e nell'esercizio della farmacia e che siano titolari di farmacie ubicate in comuni caratterizzati da limitati margini di redditività per il basso numero di abitanti in rapporto al numero di farmacie aperte;
- di consentire il trasferimento di un numero massimo di farmacie per comune pari a quello delle farmacie che risultano in eccedenza rispetto al numero di farmacie necessario per assicurare il soddisfacimento del fabbisogno di assistenza farmaceutica territoriale in base al criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L 475/1968;

Considerato coerente con il complesso sistema di procedimenti sopra descritto stabilire inoltre che:

- la Procedura di trasferimento sia attuata a cadenza biennale, negli anni dispari, ove in esito al procedimento di revisione biennale delle piante organiche delle farmacie dei comuni, risultino sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti

disponibili per il privato esercizio, in quanto non sussiste per le stesse il diritto di prelazione, di cui all'art. 10 della L. 475/1968, da parte dei rispettivi Comuni, ovvero, pur sussistendo tale diritto, i Comuni non lo hanno esercitato;

- in coerenza al termine perentorio previsto dall'art. 6 comma 7 della L.R. n. 2/2016 per l'apertura delle farmacie nelle sedi farmaceutiche assegnate con il Concorso ordinario, anche il farmacista assegnatario di sede a seguito di partecipazione a Procedura di trasferimento debba aprire la farmacia nel medesimo termine perentorio di 180 giorni dall'assegnazione;
- le sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio debbano "transitare" per la Procedura di trasferimento per un tempo circoscritto, in modo da poter poi diventare oggetto del Concorso ordinario;
- conseguentemente, le sedi assegnate con la Procedura di trasferimento, qualora non vengano aperte dall'assegnatario nel termine perentorio di 180 giorni, devono essere assegnate mediante la procedura di Concorso ordinario;

Evidenziato in particolare che il meccanismo di "transito" delle sedi sopra descritto è coerente con la finalità di consentire l'acquisizione della titolarità di farmacia mediante la partecipazione a concorso ordinario anche a nuovi farmacisti, in sintonia con i principi generali dell'ordinamento giuridico;

Considerato inoltre coerente con il quadro giuridico che disciplina il complesso sistema di procedimenti sopra richiamato stabilire che il farmacista che si trasferisce debba rinunciare alla titolarità della farmacia nei modi previsti dalla legge, non potendo, invece, venderla in quanto:

- tale preclusione è connaturata alla fattispecie del trasferimento, in cui il farmacista porta con sé l'autorizzazione necessaria per l'apertura e la gestione della "sede farmaceutica" di cui era già titolare spostandola dalla sede dalla quale si trasferisce alla sede in cui si trasferisce; in altre parole l'autorizzazione ad aprire la farmacia non si duplica ma, unica, permane in capo al medesimo soggetto cambiando solo l'oggetto (la sede farmaceutica in cui può aprire la farmacia);
- la circostanza che la sede resti vacante lascia libero il Comune, in occasione della successiva revisione della pianta organica, di esercitare pienamente la propria competenza volta alla migliore allocazione degli esercizi farmaceutici all'interno del proprio territorio, anche sopprimendo le sedi soprannumerarie ai sensi dell'art. 380 comma 2 del RD n. 1265/1934;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 702 del 16 febbraio 2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante";
- n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.43 della L.R. 43/2001";
- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";
- n. 468 del 10 aprile 2017 relativa al "Sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna" e le successive circolari applicative del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017;
- n. 1154 del 16 luglio 2018 di "Approvazione degli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare";
- n. 122 del 28 gennaio 2019 di "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021", ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal

D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021;

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato:

1. di adottare le disposizioni necessarie per il trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, previsto dall'art. 2 comma 2 bis della Legge n. 475/1968, approvando i criteri e le modalità indicati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire, in particolare, che:
 - la procedura per il trasferimento di farmacie ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968, sia avviata con cadenza biennale, negli anni dispari, ove in esito al procedimento di revisione biennale delle piante organiche delle farmacie dei comuni, risultino sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti disponibili per il privato esercizio, in quanto non sussiste per le stesse il diritto di prelazione, di cui all'art. 10 della L. n. 475/1968, da parte dei rispettivi Comuni, ovvero, pur sussistendo tale diritto, i Comuni non lo hanno esercitato;
 - la prima procedura per il trasferimento di farmacie ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968, sia avviata entro il 2019;
 - con provvedimento dirigenziale regionale, prima dell'avvio della procedura di trasferimento biennale, sia approvato

l'elenco dei comuni della Regione Emilia-Romagna con popolazione inferiore a 6.600 abitanti e farmacie soprannumerarie;

- possano presentare domanda di trasferimento esclusivamente i farmacisti titolari di farmacia non sussidiata, ubicata in un comune incluso nell'elenco di cui al paragrafo precedente;
 - siano escluse dalla procedura di trasferimento le farmacie pubbliche e le farmacie aventi per titolare una società;
 - per la formazione della graduatoria di cui all'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968 siano utilizzati criteri che agevolano il trasferimento dei farmacisti aventi maggiore anzianità nella titolarità e nell'esercizio della farmacia e che siano titolari di farmacie ubicate in comuni caratterizzati da limitati margini di redditività per il basso numero di abitanti in rapporto al numero di farmacie aperte;
 - sia consentito il trasferimento di un numero massimo di farmacie per comune pari a quello delle farmacie che risultano in eccedenza rispetto al numero di farmacie necessario per assicurare il soddisfacimento del fabbisogno di assistenza farmaceutica territoriale in base al criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L 475/1968;
 - il farmacista assegnatario di sede a seguito di partecipazione a Procedura di trasferimento debba aprire la farmacia nel termine perentorio di 180 giorni dall'assegnazione;
 - il farmacista che si trasferisce porti con sé l'autorizzazione necessaria per l'apertura e la gestione della "sede farmaceutica" di cui era già titolare spostandola dalla sede *dalla quale* si trasferisce alla sede *in cui* si trasferisce e, pertanto il farmacista che si trasferisce debba rinunciare, nei modi previsti dalla legge e nei tempi indicati nell'Allegato A, alla titolarità della farmacia di cui è titolare al momento della presentazione della domanda, non potendo, invece, venderla;
 - le sedi assegnate con la Procedura di trasferimento, qualora non vengano aperte dall'assegnatario nel termine perentorio di 180 giorni, entrino nell'elenco delle sedi assegnabili mediante la procedura di Concorso ordinario;
3. di dare atto che, in applicazione dell'art. 1 comma 1 della L.R. 29 giugno 1998, n. 18, non è dovuto il pagamento della tassa di concessione per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento;

4. di trasmettere il presente provvedimento alle Associazioni di categoria delle Farmacie pubbliche e private, agli Ordini dei farmacisti, ai comuni del territorio regionale e ai Servizi farmaceutici della Aziende USL;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sulla pagina dedicata del portale E-R Salute consultabile all'indirizzo: <http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/trasferimento-farmacie-soprannumerarie>;
6. di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Allegato A

CRITERI E MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DI FARMACIE NON SUSSIDIATE, SOPRANNUMERARIE PER DECREMENTO DELLA POPOLAZIONE, UBICATE IN COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 6.600 ABITANTI (ART. 2, COMMA 2-BIS, L. 475/1968)

1. ADEMPIMENTI PRELIMINARI

Ogni anno dispari, al termine del procedimento di revisione biennale delle piante organiche delle farmacie dei comuni, il responsabile del procedimento, con proprio provvedimento pubblicato sul BURERT, sul portale della Regione ER_Salute (<http://salute.regione.emilia-romagna.it>) e inviato alle Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate, agli Ordini professionali dei farmacisti, ai Comuni e alle Aziende USL del territorio regionale:

- rende note le sedi farmaceutiche che, dalle ultime revisioni biennali delle piante organiche delle farmacie attuate ai sensi dell'art. 4 della LR 2/2016, risultano di nuova istituzione o vacanti, per le quali i rispettivi Comuni non abbiano esercitato, ai sensi dell'art. 10 della L. 475/1968, il diritto di prelazione. Sono escluse le sedi eventualmente già inserite nell'elenco delle sedi disponibili per l'assegnazione mediante concorso ordinario di cui all'art. 6 della LR 2/2016;
- rende noti i comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti e farmacie soprannumerarie, approvandone l'elenco con provvedimento.

2. AVVIO DELLA PROCEDURA

Successivamente agli adempimenti descritti al punto 1, il responsabile del procedimento avvia la procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate prevista dall'art. 2, comma 2 bis, della L. 475/1968 mediante comunicazione contenente avviso e modulo di domanda inviata alle Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate, agli Ordini professionali dei farmacisti, ai Comuni interessati e alle Aziende USL del territorio regionale.

L'avviso e il modulo di domanda di trasferimento sono pubblicati sul portale della Regione ER_Salute (<http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/trasferimento-farmacie-soprannumerarie>).

Nell'avviso sono riportati le sedi farmaceutiche disponibili per il trasferimento e l'elenco comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti e farmacie soprannumerarie di cui al punto 1.

3. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda di trasferimento i farmacisti titolari individuali di farmacia non sussidiata, ubicata in uno dei comuni

indicati nell'elenco di cui al precedente punto 1 e riportato nell'avviso.

La farmacia deve risultare non sussidiata alla data di presentazione della domanda.

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I farmacisti di cui al punto 3, interessati al trasferimento, presentano domanda alla Regione entro l'intervallo temporale e secondo le modalità indicati nell'avviso (l'avviso specifica il termine iniziale e quello finale utili per la presentazione della domanda, nonché l'indirizzo PEC al quale deve essere inviata).

Le domande presentate prima del termine iniziale o dopo il termine finale o trasmesse con modalità diverse da quelle indicate nell'avviso sono dichiarate irricevibili.

La domanda deve essere presentata tramite apposito modulo predisposto dalla Regione.

Il titolare è tenuto ad indicare la sede di interesse per il trasferimento. In caso siano disponibili più sedi il titolare può esprimere un'unica preferenza oppure può indicare più sedi in ordine di preferenza (al valore 1 corrisponde il grado di preferenza più elevato). L'ordine di preferenza espresso in sede di domanda non potrà essere modificato.

Al ricevimento della domanda da parte degli uffici regionali preposti, la stessa viene protocollata e il numero di protocollo viene comunicato all'interessato.

5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La Regione cura l'istruttoria delle domande di trasferimento pervenute, redige l'elenco delle domande non ammissibili e la graduatoria regionale per titoli dei titolari interessati al trasferimento di cui all'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968.

La graduatoria è redatta in ordine decrescente di punteggio, ottenuto sommando i punti attribuiti in base ai seguenti criteri:

- sono attribuiti 0,5 punti ogni 365 giorni di esercizio della farmacia in qualità di titolare della stessa, da parte del farmacista istante, attuale titolare della medesima farmacia (per l'attribuzione del punteggio si considerano pertanto solo gli anni interi);
- sono attribuiti i seguenti punti in relazione al rapporto tra popolazione residente nel comune in cui è ubicata la farmacia del titolare istante e numero di farmacie aperte:

Rapporto popolazione residente/numero di farmacie aperte nel comune	Punti
inferiore a 950 abitanti	15
da 951 a 1.000 abitanti	14
da 1.001 a 1.050 abitanti	13
da 1.051 a 1.100 abitanti	12
da 1.101 a 1.150 abitanti	11
da 1.151 a 1.200 abitanti	10
da 1.201 a 1.250 abitanti	9
da 1.251 a 1.300 abitanti	8
da 1.301 a 1.350 abitanti	7
da 1.351 a 1.400 abitanti	6
da 1.401 a 1.450 abitanti	5
da 1.451 a 1.500 abitanti	4
da 1.501 a 1.550 abitanti	3
da 1.551 a 1.600 abitanti	2
da 1.601 a 1.650 abitanti	1
superiore a 1.650 abitanti	0

In caso di identico punteggio precede in graduatoria il titolare che per primo ha presentato istanza di trasferimento.

6. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il responsabile del Servizio regionale competente approva, con proprio atto, la graduatoria dei titolari di farmacia interessati al trasferimento, sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte dei titolari medesimi dei requisiti indicati nell'avviso, nonché della veridicità delle dichiarazioni da questi rese nella domanda di trasferimento.

Nella graduatoria sono indicati nome, cognome e numero di protocollo della domanda.

La graduatoria è resa pubblica sul portale della Regione ER_Salute (<http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/trasferimento-farmacie-soprannumerarie>) e trasmessa via pec a tutti i farmacisti che hanno presentato domanda la cui domanda sia stata ritenuta ammissibile.

Il responsabile del Servizio regionale competente, nel medesimo atto con cui approva la graduatoria, approva anche l'elenco delle domande non ammesse alla procedura di trasferimento, in quanto irricevibili o inammissibili per mancanza dei requisiti.

Ai farmacisti non ammessi sono comunicati via pec l'esito della procedura e la motivazione della mancata inclusione in graduatoria.

7. UTILIZZO DELLA GRADUATORIA

La Regione scorre la graduatoria con le seguenti modalità:

- al titolare collocato in prima posizione della graduatoria è proposta per il trasferimento la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza;
- entro quindici giorni dalla proposta il titolare richiedente deve dichiarare se accetta o meno la sede proposta;
- l'inutile decorso del termine di quindici giorni concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione; in tal caso il titolare è escluso dalla graduatoria e la sede viene proposta al titolare che segue in graduatoria e che l'abbia indicata in ordine di preferenza;
- ai titolari in graduatoria nelle posizioni successive sono proposte, con le stesse modalità, secondo l'ordine di preferenza espresso, le sedi che risultino non accettate da un titolare meglio collocato in graduatoria fino all'esaurimento delle sedi disponibili.

La graduatoria cessa la propria validità quando siano state accettate tutte le sedi disponibili per il trasferimento oppure quando, pur in presenza di sedi non accettate, sia terminato lo scorrimento della stessa.

Le sedi disponibili per il trasferimento eventualmente non opzionate da alcun farmacista partecipante alla procedura di Trasferimento, quelle non accettate a seguito dello scorrimento della graduatoria e quelle assegnate ma non aperte nel termine perentorio di 180 giorni di cui al successivo punto 8, saranno assegnate mediante la procedura di concorso ordinario regionale bandito ai sensi dell'art. 6 della LR. 2/2016.

8. TRASFERIMENTO DEL TITOLARE

La Regione assegna la sede farmaceutica disponibile per il trasferimento al titolare che l'ha accettata.

È consentito il trasferimento di un numero massimo di farmacie per comune pari a quello delle farmacie che risultano in eccedenza rispetto al numero di farmacie necessario per assicurare il soddisfacimento del fabbisogno di assistenza farmaceutica territoriale in base al criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L 475/1968.

Pertanto, il trasferimento è consentito, seguendo l'ordine di graduatoria, ai soli titolari il cui trasferimento renda il numero delle farmacie aperte rimanenti nel comune almeno pari a uno nei comuni con popolazione fino a 4.650 abitanti e almeno pari a 2 nei comuni con popolazione superiore a 4.650 abitanti e fino a 6.599 abitanti.

Il provvedimento di assegnazione è notificato al titolare a mezzo PEC e dalla data di notifica decorre il termine di 180 giorni per l'apertura della farmacia nella sede accettata, pena la decadenza dell'assegnazione.

Il provvedimento è contestualmente notificato al Comune in cui è ubicata la sede accettata, al Comune in cui è ubicata la sede soprannumeraria del titolare che ha partecipato alla procedura di trasferimento e ai Servizi Farmaceutici delle relative Aziende USL per i provvedimenti di competenza, di seguito descritti.

I 180 giorni previsti come termine perentorio per l'apertura della farmacia nella sede accettata sono comprensivi anche dei tempi necessari al Comune per effettuare le verifiche di competenza, necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al riconoscimento della titolarità della farmacia. Il titolare vincitore, pertanto, dovrà presentare apposita istanza al Comune con congruo anticipo, tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 7 del DPR 160/2010.

Affinché il trasferimento si perfezioni - poiché il farmacista porta con sé l'autorizzazione necessaria per l'apertura e la gestione della "sede farmaceutica" di cui era già titolare spostandola dalla sede *dalla quale* si trasferisce alla sede *in cui* si trasferisce - il farmacista assegnatario deve rinunciare alla titolarità della farmacia dalla quale si trasferisce. Tale rinuncia non comporta automatica né immediata decadenza della titolarità ma costituisce adempimento preliminare al trasferimento.

Il Comune in cui è ubicata la sede soprannumeraria adotterà infatti il provvedimento di decadenza della titolarità conseguente alla rinuncia in tempi concordati con il farmacista che si trasferisce in modo che la data di decorrenza dell'autorizzazione all'apertura della nuova farmacia sia successiva alla data di decadenza della titolarità della sede rinunciata.

Il farmacista assegnatario deve poi chiedere l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia in cui si trasferisce.

Il Comune in cui è ubicata la sede accettata per il trasferimento adotta il provvedimento di autorizzazione all'apertura della farmacia e di contestuale riconoscimento della titolarità, previa verifica dell'avvenuta decadenza della titolarità della sede rinunciata.

8. CONTROLLI

In qualsiasi momento, precedente o successivo all'autorizzazione al trasferimento, emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal titolare, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo titolare decade dai benefici

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

9. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative alla procedura di trasferimento avvengono mediante PEC. I richiedenti sono pertanto tenuti a verificare la validità e il corretto funzionamento della propria casella di posta elettronica certificata (PEC) e a comunicare alla Regione ogni variazione di indirizzo PEC.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Luca Barbieri, Responsabile del SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/1771

IN FEDE

Luca Barbieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/1771

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1693 del 14/10/2019

Seduta Num. 37

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi